

Libro soci

La soppressione del libro soci delle s.r.l.

di Gaetano Petrelli

L'abrogazione delle disposizioni codicistiche riguardanti il libro dei soci pone una serie rilevante di problemi, che l'autore illustra in dettaglio, evidenziando nel contempo la legittimità delle clausole statutarie che prevedano il libro soci anche dopo la riforma, ed analizzando le questioni di diritto transitorio.

Premessa

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, entrata in vigore il 29 gennaio 2009, ha aggiunto all'art. 16 del suddetto decreto i commi 12-*quater* e seguenti, per effetto dei quali è stato soppresso - con decorrenza dal 30 marzo 2009 (sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della suddetta legge di conversione) - il libro dei soci delle società a responsabilità limitata (1). Sono stati conseguentemente modificati gli artt. 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-*bis*, 2479-*bis* del codice civile, nonché l'art. 36, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (quest'ultimo relativo alle cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale); attribuendo - in linea generale ma con eccezioni, come si vedrà - al deposito (o all'iscrizione) nel registro delle imprese l'efficacia già riconosciuta all'iscrizione nel libro soci. Così facendo, il legislatore ha ritenuto di «semplificare» gli adempimenti a carico delle società (la rubrica dell'art. 16 è intitolata «riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese»), ma in realtà, come si vedrà, ha introdotto numerose complicazioni, con ciò contraddicendo la stessa motivazione della legge (2).

L'ambito dell'abrogazione. Le società per azioni e le società cooperative

Le disposizioni modificate sono soltanto quelle relative alla società a responsabilità limitata. Nessuna modifica è, invece, apportata alle disposizioni in materia di società per azioni che disciplinano il libro soci e le relative iscrizioni (artt. 2355, commi 1 e 3, 2356, comma 1, 2362, comma 4, 2370, comma 3,

2421, comma 1, n. 1, 2435, comma 2, ultimo periodo, c.c.) (3).

Parimenti, nessuna modificazione è apportata alle corrispondenti disposizioni dettate in materia di società cooperative (artt. 2528, comma 1, 2530, comma 4, 2538, comma 1, c.c.). Ne consegue che anche le cooperative disciplinate dalle norme sulle società a responsabilità limitata (art. 2519, comma 2, c.c.) devono continuare a tenere il libro dei soci; ciò in quanto nelle cooperative l'iscrizione nel libro dei soci assolve ad ulteriori peculiari funzioni, connesse al c.d. principio della porta aperta ed alla maggiore rilevanza del controllo degli amministratori sui requisiti dei soci (annotazione della delibera di ammissione dei nuovi soci previa verifica dei relativi requisiti soggettivi; iscrizione nel libro soci del nuovo socio cooperatore acquirente di quota sociale, previa verifica da parte degli amministratori dei relativi requisiti soggettivi); nonché all'esigenza di posticipare l'attribuzione del diritto di voto ai soci cooperatori di novanta giorni rispetto all'iscrizione nel libro soci. D'altra parte, le norme sulle s.r.l.

Note:

(1) Cfr. sul punto Salafia, *Le recenti modifiche di alcune regole sulla s.r.l.*, in questa *Rivista*, 2009, 327 ss.; Notari - Zabban, *Taglio improvvido al libro soci delle s.r.l.*, in *Il Sole 24 Ore*, 10 febbraio 2009, 25.

(2) Sulla rilevanza della motivazione degli atti legislativi, cfr. da ultimo Boccalatte, *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, Padova, 2008.

(3) L'iscrizione nel libro soci della s.p.a. ha, peraltro, efficacia profondamente diversa rispetto a quella del libro soci delle s.r.l., stante la diversa regola di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (art. 2355, comma 3 c.c.): v. sul punto Cass. 5 settembre 1995, n. 9314, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Società*, n. 794; Cass. 17 gennaio 1986, n. 272, in questa *Rivista*, 1986, 604; Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, Milano, 1969, 139 ss.

trovano applicazione solo in subordine alle norme specifiche dettate in materia di società cooperative (cfr. il richiamato art. 2519, comma 2, c.c.). Infine, con riferimento alle società cooperative non è richiesta, secondo l'orientamento prevalente, l'iscrizione nel registro delle imprese della titolarità delle quote sociali, né delle modifiche successive della compagine sociale: il registro delle imprese non ha, cioè, funzione di «anagrafe» della compagine sociale delle cooperative, a differenza di quanto avviene ora per le società a responsabilità limitata (4). Non può non essere evidenziata, d'altra parte, la lacuna normativa che è venuta a crearsi in materia di tenuta del libro soci da parte delle società cooperative che adottano le norme in materia di società a responsabilità limitata; devono, pertanto ritenersi analogicamente applicabili alle suddette società cooperative le disposizioni contenute nell'art. 2421, commi 2 e 3, c.c. in materia di società per azioni: cioè le uniche disposizioni di legge che disciplinano, ormai, la tenuta del libro soci.

Le società a responsabilità limitata. Funzioni del libro soci prima della riforma ed efficacia delle relative iscrizioni

Per valutare la portata della modifica legislativa riguardo alle s.r.l., è necessario verificare preliminarmente quale fosse la funzione attribuita al libro dei soci dalla disciplina previgente (5). Dottrina e giurisprudenza concordavano nell'attribuire al suddetto libro la finalità di assicurare certezza ai rapporti sociali, evitando lunghi e complicati accertamenti da parte degli amministratori al momento dell'esercizio dei diritti sociali, o dell'attuazione degli obblighi del socio (6). La concordia si arrestava però su tale generica affermazione, essendo dibattuta l'efficacia dell'iscrizione nel libro soci del trasferimento delle partecipazioni sociali. Taluno attribuiva a tale iscrizione natura costitutiva riguardo a tutti gli effetti della cessione (7), mentre dottrina e giurisprudenza prevalenti limitavano tale efficacia «costitutiva» all'acquisto dello *status* di socio (e quindi dei diritti ed obblighi nei confronti dell'organizzazione societaria), impregiudicata l'efficacia della cessione *inter partes*, in applicazione del principio consensualistico (8), ed escludendosi d'altra parte che la cancellazione dal libro soci fosse sufficiente a determinare la perdita della qualità di socio (9). Vi era poi chi distingueva tra titolarità della partecipazione (derivante dalla conclusione del contratto di cessione) e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (nascente dall'iscrizione nel libro soci) (10). Riguardo

all'influenza dell'iscrizione nel libro soci sui possibili vizi dell'atto di cessione, un primo orientamento ipotizzava una sorta di efficacia «preclusiva» (11), o «sanante» dei suddetti vizi, che avrebbe impedito alla società la rilevazione degli stessi al momento dell'esercizio dei diritti sociali; ritenendo comunque salvi gli atti sociali adottati sulla base delle risultan-

Note:

(4) Secondo l'orientamento dominante, non si applica alle società cooperative la disciplina dell'art. 2470 c.c., e della legge 12 agosto 1993, n. 310, sulla forma e pubblicità del trasferimento delle quote sociali: cfr. per tutti Bonfante, *La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di s.p.a. e s.r.l. alle società cooperative*, in *Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario*, a cura di Vella, Torino, 2004, 134; Circ. Min. Lavoro 30 maggio 1994, in *La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi*, a cura del Ministero delle Attività Produttive, Roma, 2003, 582. Va, d'altra parte, evidenziato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale «nel rapporto con la società cooperativa, lo *status* di socio ha fonte contrattuale, costituendosi con l'incontro della volontà dell'aspirante con quella espressa dall'ente; conseguentemente, la qualità di socio e la sua opponibilità nel rapporto con la società non sono condizionate dalla annotazione della delibera nel libro soci» (Cass. 26 maggio 2006, n. 12627, in questa *Rivista*, 2007, 574).

(5) La disciplina codicistica, per ciò che attiene alla rilevanza dell'iscrizione nel libro dei soci della cessione di partecipazioni sociali di s.r.l., era originariamente contenuta nell'art. 2479, comma 2, che aveva subito una prima modifica ad opera della legge n. 310/1993, la quale aveva richiesto un atto autentico ai fini dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese, e quindi subordinato l'iscrizione nel libro soci al deposito del medesimo atto presso l'ufficio del registro delle imprese. Successivamente, il d.lgs. n. 6/2003, di riforma del diritto societario, ha riproposto la medesima disciplina, per ciò che concerne gli effetti della cessione nei confronti della società, nell'art. 2470, commi 1 e 2 c.c.

(6) Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 46; Cass. 17 dicembre 1997, n. 12752, in questa *Rivista*, 1998, 665.

(7) Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 31 ss.

(8) Trib. Bologna 24 dicembre 2005, in *Foro pad.*, 2006, I, 698; Trib. Napoli 17 luglio 2003, in questa *Rivista*, 2004, 495; Trib. Biella 11 maggio 1999, in *Dir. fall.*, 2000, II, 1250; Trib. Milano 19 gennaio 1999, in questa *Rivista*, 1999, 967; Cass. 23 gennaio 1997, n. 697, *ivi*, 1997, 647; Trib. Cagliari 2 febbraio 1996, in *Riv. dir. comm.*, 1996, II, 171; Trib. Cosenza 23 febbraio 1994, in questa *Rivista*, 1994, 955; Trib. Ascoli Piceno 12 aprile 1994, *ibidem*, 1380; App. Milano 12 luglio 1991, *ivi*, 1991, 1503; Cass. 7 novembre 1989, n. 4647, in *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Società*, n. 626; Trib. Napoli 12 ottobre 1988, in *Dir. fall.*, 1989, II, 1180; Cass. 25 maggio 1981 n. 3419, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 350. In dottrina, v. per tutti Santini, *Società a responsabilità limitata*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1992, 140 ss.; Rivolta, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1982, 217 ss.

(9) Trib. Milano 20 giugno 2002, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2004, II, 223.

(10) Giannattasio, *In tema di cessione della quota e di diritto di ispezione del socio (nota a Cass. 7 febbraio 1974, n. 328)*, in *Giust. civ.*, 1974, I, 750; Galgano, *Mancata esecuzione del «transfert» ed esercizio dei diritti sociali nel trasferimento per girata delle azioni nominative*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, II, 400 ss.

(11) Sul concetto di efficacia preclusiva, v. Falzea, *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 432 ss.

ze del libro, almeno fino a quando detta iscrizione non fosse stata rimossa, con efficacia *ex nunc*, da una sentenza costitutiva passata in giudicato (12). Vi era invece chi, al contrario, attribuiva all'iscrizione nel libro soci efficacia puramente dichiarativa e «ricognitiva» degli effetti giuridici prodottisi sul piano sostanziale, ammettendo così da un lato il potere-dovere degli amministratori di far valere la realtà giuridica (e quindi anche gli eventuali vizi del negozio di cessione), e conseguentemente di escludere dal godimento dei diritti sociali il soggetto privo della qualità di socio, ancorché iscritto come tale nel libro (13); dall'altro, affermando l'invalidità delle deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante del soggetto iscritto ma in realtà non qualificabile come socio (14).

Quest'ultima ricostruzione era quella maggiormente conforme al dettato positivo. L'art. 2470, comma 1, c.c., nel disporre che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci», non attribuiva in realtà all'iscrizione un'efficacia molto diversa da quella prevista, in linea generale, dall'art. 2193 c.c. (se non sotto il profilo del mancato richiamo alla conoscenza dell'atto non iscritto): l'effetto «di fronte» alla società non è altro che l'*opponibilità* ad un determinato terzo (la società medesima) di un atto i cui effetti tra le parti (cfr. l'art. 1376 c.c.) e nei confronti degli altri terzi (cfr. l'art. 2470, comma 3, c.c.) si producevano (e si producono), rispettivamente, in conseguenza della conclusione del contratto e della relativa iscrizione nel registro delle imprese. Nulla di diverso, sotto il profilo che interessa, rispetto a quanto statuito ad esempio dall'art. 2644 c.c., la cui formulazione letterale («effetto riguardo», «effetto contro») è infatti abbastanza simile a quella del primo comma dell'art. 2470 («effetto di fronte»). D'altra parte, il dettato normativo non poneva alcuna preclusione al rilevamento dei vizi dell'atto successivamente all'iscrizione: la legge non prevedeva infatti alcun effetto «sanante» dell'iscrizione nel libro soci neanche per effetto del decorso del tempo, a differenza di quanto espressamente disposto riguardo ad alcune ipotesi di pubblicità nel registro delle imprese (si pensi all'art. 2332, o agli artt. 2377, 2379-bis, 2379-ter, 2479-ter, 2500-bis, 2504-*quater* c.c.). Come è stato correttamente rilevato, l'acquisto della qualità di socio era la risultante di una fattispecie a formazione successiva, costituita dall'atto traslativo della partecipazione, dal deposito nel registro delle imprese e, infine, dall'iscrizione nel libro soci: la mancanza anche di un solo elemento di tale fattispecie precludeva qualsia-

si efficacia della cessione (15). La tesi che assegnava alle risultanze del libro soci efficacia preclusiva, ai fini della rilevabilità dei vizi dell'atto di cessione, era priva di qualsiasi fondamento normativo, configurando invero un'indebita trasposizione della disciplina cartolare dettata per i titoli azionari nominativi dagli artt. 1992, 2021, 2022 c.c. (16).

È vero, piuttosto, che gli amministratori, nell'adempimento del proprio obbligo di regolare tenuta del libro soci, avevano l'*obbligo di verificare* - mediante l'impiego della diligenza media ad essi richiesta - la *regolarità formale e sostanziale del trasferimento* della partecipazione sociale (17), come pure la conformità dello stesso alle regole organizzative dettate dallo statuto (si pensi alle clausole di intrasferibilità delle

Note:

(12) Cass. 13 settembre 2007, n. 19161, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Società*, n. 793; Trib. Milano 14 ottobre 2004, in *Giur. it.*, 2005, 534; App. Bologna 10 gennaio 2003, in questa *Rivista*, 2004, 194; Trib. Bologna 22 marzo 2000, *ivi*, 2000, 1466, con nota adesiva di Furfaro, *Legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nelle s.r.l.*; Trib. Reggio Emilia 2 agosto 1994, *ivi*, 1995, 400; Trib. Bologna 5 febbraio 1992, *ivi*, 1992, 967, con nota di Morelli, *Annotazione nel libro soci del trasferimento di quote di società incorporata*; App. Milano 27 settembre 1983, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1273.

(13) Cass. 17 dicembre 1997, n. 12752, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1003, con nota adesiva di Salafia, *Erroneità delle iscrizioni delle quote sociali sul libro dei soci e rettificazioni*, ed in questa *Rivista*, 1998, 665, con nota di Nazzicone, *Valore nominale della quota di s.r.l. ed iscrizioni nel libro dei soci*; Trib. Milano 20 giugno 2002, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2004, II, 223; Trib. Bologna 30 gennaio 1997, in questa *Rivista*, 1997, 932, con nota adesiva di Salafia, *Gli artt. 2479 e 2479-bis sul trasferimento di quote di s.r.l. dopo la novella del '93*; Niutta, *L'efficacia dell'iscrizione nel libro soci del trasferimento di quote di s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 1993, II, 278 ss.; Santini, *Società a responsabilità limitata*, cit., 148; Reviglione, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale*, cit., 224.

(14) App. Bari 29 aprile 1989, in questa *Rivista*, 1989, 1165; Trib. Napoli 16 ottobre 1980, in *Dir. e giur.*, 1982, 703; Niutta, *L'efficacia dell'iscrizione nel libro soci del trasferimento di quote di s.r.l.*, cit., 279 ss.

(15) In tal senso, esemplarmente, Trib. Bologna 30 gennaio 1997, in questa *Rivista*, 1997, 932, con nota adesiva di Salafia, *Gli artt. 2479 e 2479-bis sul trasferimento di quote di s.r.l. dopo la novella del '93*; Niutta, *L'efficacia dell'iscrizione nel libro soci del trasferimento di quote di s.r.l.*, cit., 277 ss.; Reviglione, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale*, Milano, 1998, 215 ss. Per l'invalidità dell'iscrizione nel libro soci eseguita da soggetto diverso dall'amministratore, App. Milano 29 novembre 1991, in questa *Rivista*, 1992, 944.

(16) V. infatti in tal senso Furfaro, *Legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nelle s.r.l.*, cit., nota 8.

(17) La giurisprudenza riteneva gli amministratori obbligati al «controllo formale dell'esistenza e regolarità del negozio traslativo»; è invece inammissibile qualsivoglia sindacato sostanziale sulla natura giuridica del contratto di compravendita delle azioni che non si traduca in inesistenza o nullità suscettibile di essere fatta valere anche dalla società sulla base di un interesse concreto»: Trib. Como 21 dicembre 1998, in *Giur. it.*, 1999, 1449; Trib. Roma 8 luglio 1997, in questa *Rivista*, 1998, 77.

partecipazioni, o alle clausole di prelazione o gradimento con efficacia «reale») (18). L'esigenza di «stabilità» degli atti sociali trovava quindi soddisfacimento nell'esperimento di tali verifiche da parte degli amministratori, oltre ovviamente che nel controllo di legalità operato dal notaio rogante o autenticante (art. 28 della legge n. 89/1913) (19).

Autorevole dottrina inquadrava l'iscrizione nel libro soci tra gli atti di «ammissione» (20), per taluno aventi natura di «accertamento costitutivo» (21), per altri aventi invece natura dichiarativa e ricognitiva (22). La necessità dell'ammissione nell'organizzazione societaria faceva da «contrappeso» alla naturale libera trasferibilità delle partecipazioni sociali (non essendo richiesto *ex lege* il consenso della società, quale «contraente ceduto», alla cessione), e garantiva il controllo - all'atto dell'iscrizione nel libro soci da parte della società - dell'esistenza dei presupposti del legittimo ingresso del socio in società e della relativa compatibilità con l'interesse sociale. Profilo, quest'ultimo, che può esigere valutazioni preliminari (si pensi al gradimento alla cessione della quota) non rientranti nei controlli di legalità operati dal notaio e dal conservatore del registro delle imprese.

Dottrina e giurisprudenza concordavano comunque su un punto: lo status di socio, sia ai fini dell'esercizio dei diritti che della spettanza degli obblighi nei confronti della società, si acquisiva con l'iscrizione nel libro soci, la quale non ammetteva equipollenti (23). Cosicché la semplice comunicazione o notifica alla società dell'atto di cessione, ovvero la conoscenza che la società stessa ne avesse ottenuto *aliunde*, non era idonea a far acquisire la qualità di socio. E ciò si comprende agevolmente: il placet della società a mezzo dell'iscrizione nel libro soci - configurato come atto non discrezionale ma dovuto, in presenza dei relativi presupposti (24) - rivestiva l'essenziale funzione di assicurare il controllo di «compatibilità» del negozio di cessione (*res inter alios acta*) con le regole organizzative dell'ente e quindi con l'interesse sociale, mentre la mera comunicazione o notifica avrebbe implicato un ruolo meramente passivo della società e degli amministratori.

L'equo contemperamento dell'interesse sociale e degli interessi delle parti dell'atto di cessione stava alla base della disciplina dell'iscrizione nel libro soci, e giustificava la peculiare disciplina dettata dall'art. 2470, comma 2, c.c. (e, anteriormente, dall'art. 2479, comma 2), ossia la necessità di richiesta alternativa dell'alienante o dell'acquirente e quindi l'esclusione dell'iscrizione d'ufficio da parte della so-

cietà (25). A partire dal 1993, è stato dato rilievo ad un ulteriore interesse, quello pubblico al monitoraggio dei trasferimenti delle partecipazioni sociali, soddisfatto mediante l'obbligo di deposito posto a carico del notaio, e l'onere delle parti di avvalersi del relativo ministero per consentire all'acquirente di ottenere - dopo il medesimo deposito - l'iscrizione nel libro soci e quindi la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Come è stato acutamente evidenziato, l'interesse pubblico risultava soddisfatto per effetto del semplice deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese, evitando così di sacrificare l'interesse delle parti alla celere iscrizione del trasferimento nel libro soci: l'eventuale successivo rifiuto di iscrizione da parte del conservatore non inficiava pertanto l'iscrizione nel libro soci nel frattempo intervenuta, proprio perché diverse erano le finalità dei due adempimenti (26).

La coerenza del sistema è stata messa alla prova, ma non incrinata, dalla riforma societaria del 2003: l'attribuzione alla «iscrizione» nel registro delle imprese del ruolo di risoluzione dei conflitti tra più acquirenti dal medesimo autore, pur con il temperamento della condizione di buona fede, ha assegnato all'iscrizione stessa una rilevanza civilistica nei rap-

Note:

(18) Niutta, *L'efficacia dell'iscrizione nel libro soci del trasferimento di quote di s.r.l.*, cit., 273 ss.

(19) Sulle verifiche già da effettuarsi, secondo dottrina e giurisprudenza, ad opera degli amministratori, e dopo la legge n. 310/1993 anche da parte del notaio, v. Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 87 ss.; Reviglioni, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale*, cit., 236 ss.; Lolli, *Trasferimento di quote di s.r.l. e legittimazione all'esercizio dei diritti sociali*, in questa *Rivista*, 2004, 198; Petrelli - Maccarone, *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Notariato*, 2008, 533.

(20) Libonati, *I titoli di credito nominativi*, Milano, 1963, 179 ss.; Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 51 ss.

(21) Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 46 ss.

(22) Santini, *Società a responsabilità limitata*, cit., 147 ss.; Id., *Natura e vicende della quota di società a responsabilità limitata*, in *Riv. dir. civ.*, 1962, I, 466; Niutta, *L'efficacia dell'iscrizione nel libro soci del trasferimento di quote di s.r.l.*, cit., 275 ss.

(23) V. per tutti Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 19; Rivolta, *La società a responsabilità limitata*, cit., 217 ss.; Palladino, *Osservazioni sull'iscrizione nel libro dei soci di s.r.l.*, in *Giur. comm.*, 1993, II, 153.

(24) Cass. 4 marzo 1993, n. 2637, in *Riv. dir. comm.*, 1994, II, 19. Per la configurazione di una grave irregolarità nell'amministrazione, nell'ipotesi di mancata iscrizione nel libro soci, Trib. Trieste 17 febbraio 1999, in questa *Rivista*, 1999, 1085.

(25) Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 55 ss.

(26) Salafia, *Gli artt. 2479 e 2479-bis sul trasferimento di quote di s.r.l. dopo la novella del '93*, cit., 932. In senso parzialmente diverso, Reviglioni, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale*, cit., 203 ss.

porti con i terzi, mentre nei rapporti con la società veniva data comunque prevalenza alle risultanze del libro soci (ancorché al deposito nel registro delle imprese non fosse seguita la relativa iscrizione, causa il rifiuto del conservatore). Conseguentemente, pur spettando la qualità di socio a colui che era iscritto nel libro soci, il secondo acquirente che avesse iscritto per primo in buona fede ai sensi dell'art. 2470, comma 3, c.c., avrebbe potuto far valere tale prioritaria iscrizione al fine di ottenere dalla società - con effetto *ex nunc* - l'iscrizione nel libro soci in luogo del primo acquirente soccombente. Cosicché gli atti sociali compiuti *medio tempore* con il voto determinante del primo acquirente iscritto nel libro soci rimanevano comunque validi. La vera «anagrafe» dei soci non era quindi rappresentata dal registro delle imprese, ma dal libro soci. Il che spiega perché l'art. 2478-bis, comma 2, c.c. imponesse agli amministratori - obbligati alla tenuta del libro soci - l'obbligo di depositare annualmente presso l'ufficio del registro delle imprese, unitamente al bilancio, l'elenco dei soci ed altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. Di tutto ciò ha tenuto conto il legislatore, all'atto della relativa soppressione: a norma del comma 12-undecies dell'art. 16, entro il 30 marzo 2009 (sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione) gli amministratori delle società a responsabilità limitata devono depositare, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci (ove, evidentemente, tali risultanze non fossero già aggiornate) (27).

La soppressione del libro dei soci e la cessione delle partecipazioni sociali per atto tra vivi; rilievi sistematici

La coerenza sistematica della disciplina codicistica è stata sconvolta per effetto dell'intervento normativo in commento. Emerge dall'intervento riformatore una precisa scelta di fondo: l'estromissione della società, e dei suoi amministratori, da qualsiasi coinvolgimento decisionale «preventivo» in ordine all'assunzione della qualità di socio. Il legislatore ha evidentemente ritenuto che il libro dei soci fosse un inutile «doppione» del registro delle imprese, effettuando probabilmente un improvvido e semplicistico parallelo con la diversa realtà delle società di persone (28), ed ha quindi attribuito rilevanza esclusiva alle risultanze del registro delle imprese ai fini dell'efficacia del trasferimento delle partecipazioni rispetto alla società (come pure - deve ritenersi - ai

fini dell'acquisto di diritti reali limitati e di imposizione di vincoli sulle stesse) (29). Con il risultato di rimettere esclusivamente alle parti dell'atto di cessione, ed al notaio rogante o autenticante, la verifica delle condizioni richieste dalla «legge organizzativa» della società - ivi compreso lo statuto - per l'efficace trasferimento o costituzione di diritti sulla partecipazione sociale (30).

Di più: le parti dell'atto di cessione della partecipazione sociale non sono neanche obbligate dalla nuova disciplina a comunicare o notificare agli amministratori il mutamento della compagine sociale; il che genera a carico dei medesimi amministratori, come si vedrà, l'obbligo abbastanza gravoso di monitorare periodicamente le risultanze del registro delle imprese. Si spiega quindi perché, con la modifica dell'art. 2478-bis, comma 2, c.c., è stato abolito l'obbligo degli amministratori di deposito annuale dell'elenco

Note:

(27) La Circ. Unioncamere 11 febbraio 2009, n. 2453, ha precisato che la dichiarazione degli amministratori prevista dall'art. 16, comma 12-undecies d.l. n. 185/2008 deve essere sottoscritta con firma digitale e quindi trasmessa per via telematica all'ufficio del registro delle imprese (ai sensi dell'art. 31, comma 2 legge n. 340/2000); inoltre, nel dettare istruzioni per un utilizzo uniforme della modulistica, ha evidenziato come debbano essere comunicati al registro delle imprese anche il domicilio di ciascun socio ed i dati relativi ai versamenti sulle singole quote. La circolare contiene peraltro sul punto affermazioni contraddittorie, in quanto da un lato enfatizza l'importanza della nuova funzione attribuita all'iscrizione nel registro delle imprese, in quanto «costitutiva» dello status di socio; dall'altro assegna all'ufficio del registro delle imprese la mera «verifica formale delle pratiche», per giunta limitata alla sola «corretta sottoscrizione digitale della dichiarazione da parte dell'amministratore».

(28) Per tale osservazione, Notari - Zabban, *Taglio improvvido al libro soci delle s.r.l.*, cit., 25, i quali evidenziano correttamente come nelle società di persone il trasferimento della quota costituisce modifica del contratto sociale, che *ex lege* richiede il consenso di tutti i soci, tra i quali vi sono gli amministratori.

(29) La formula «trasferimento delle partecipazioni», contenuta nel primo comma dell'art. 2470 c.c., deve ritenersi una «sineddoche», da interpretarsi estensivamente, in modo da ricomprendere in essa anche la costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia, nonché di vincoli sulle quote (pegno, usufrutto, sequestro, di cui all'art. 2471 bis c.c.), la cui efficacia nei confronti della società deve ritenersi subordinata al relativo deposito (e iscrizione) nel registro delle imprese. In passato, per la necessità di iscrizione nel libro soci ai fini dell'opponibilità del pegno di quote alla società, Cass. 28 febbraio 2007, n. 4766, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Pegno*, n. 8. Riguardo al sequestro, v. tra le altre Trib. Padova 26 aprile 2004, in questa *Rivista*, 2005, 200; Cass. 24 marzo 1992, in *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Sequestro penale*, n. 31.

(30) Considerato il venir meno del «controllo preventivo» da parte degli amministratori della società, deve peraltro ritenersi che questi possano richiedere - a titolo di provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. - la cancellazione dell'iscrizione dell'atto di cessione della quota sociale nel registro delle imprese, quando sussistano i relativi presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*).

soci nel registro delle imprese: adempimento evidentemente ritenuto superfluo, posto che le risultanze del registro delle imprese vengono aggiornate in dipendenza dei singoli atti o fatti che comportano modifiche nella compagine sociale; e comunque divenuto impossibile per gli amministratori, posto che ormai gli stessi non tengono più il libro soci e nel caso di trasferimento della partecipazione sociale i soci non sono tenuti più a dare loro alcuna comunicazione al riguardo.

Viene, così, *sacrificato l'interesse sociale* alla conoscenza dei mutamenti della compagine sociale, ed all'effettuazione di controlli preventivi che, per certi aspetti, gli amministratori sarebbero i soggetti più indicati ad effettuare. Il notaio può e deve, certamente, verificare lo statuto della società ed informare le parti dell'atto di cessione circa la necessità di rispettare le eventuali clausole statutarie di prelazione e gradimento; nonché assicurarsi nei limiti del possibile dell'adempimento dei relativi obblighi, presupposto per l'efficacia (e secondo taluno, per la validità) del trasferimento delle partecipazioni (31). Ma il controllo che il pubblico ufficiale può effettuare ha natura puramente documentale (in assenza, tra l'altro, di prescrizioni di legge che impongano la forma autentica di eventuali rinunzie ai diritti di prelazione, e quindi senza la relativa efficacia probatoria), e non è certo paragonabile alla verifica che gli amministratori possono invece svolgere grazie al contatto personale con i soci.

Viene *sacrificato*, d'altra parte, *anche l'interesse che le parti potrebbero avere* a posticipare l'efficacia della cessione nei confronti della società (e che potrebbe derivare da diverse possibili ragioni: ad esempio, evitare l'azione della società nei confronti del nuovo socio, in caso di versamenti ancora dovuti per l'iniziale conferimento, fino al relativo pagamento) (32). Infatti la modifica dell'art. 2470, comma 1, c.c. (e, correlativamente, del comma 1-bis dell'art. 36 del d.l. n. 112/2008), comporta che non è più necessaria l'istanza dell'alienante e/o dell'acquirente, che era richiesta ai fini dell'iscrizione nel libro soci, poiché l'iscrizione nel registro delle imprese non è richiesta dalle parti dell'atto di cessione, bensì dal notaio rogante o autenticante, ovvero dall'intermediario abilitato in caso di cessione con firma digitale.

La nuova disciplina presenta inoltre diverse lacune ed incongruenze, e dà luogo ad inconvenienti, che è opportuno analizzare.

La cessione della quota di s.r.l. ha ora «effetto di fronte alla società» dal momento del deposito dell'atto, ai fini dell'iscrizione, nel registro delle imprese

(nuovo art. 2470, comma 1, c.c.). A prima vista sembrerebbe, quindi, che l'acquirente della quota acquisti lo *status* di socio, e possa esercitare i diritti sociali (diritti di intervento e voto in assemblea; diritti di controllo; diritto ai dividendi) a partire dal momento in cui il notaio o l'intermediario abilitato ha «richiesto» l'iscrizione, depositando l'atto di cessione, e quindi a decorrere dal momento in cui detta domanda è stata protocollata dall'ufficio (33). Nel sistema previgente, come si è cercato di dimostrare, il riferimento al deposito - invece che all'iscrizione - nel registro delle imprese aveva una sua logica: a rilevare nei rapporti con la società erano le risultanze del libro soci, per cui il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese da parte del conservatore successivamente al deposito (e protocollazione) della domanda non inficiava in alcun modo gli atti sociali compiuti *medio tempore* con il concorso determinante dell'acquirente iscritto nel libro soci. Nella nuova disciplina, invece, l'«anagrafe» dei soci, anche nei rapporti tra socio e società, è costituita a tutti gli effetti dalle risultanze del registro delle imprese, il che presuppone necessariamente che al deposito faccia seguito l'iscrizione: in caso di rifiuto di quest'ultima da parte del conservatore, ipotizzando che successivamente al deposito - e prima della conoscenza del rifiuto del conservatore - l'acquirente della quota abbia esercitato diritti sociali (in particolare, che abbia espresso il proprio voto determinante in assemblea), *la caducazione evidentemente retroattiva dell'acquisto della qualità di socio comporterebbe l'invalidità degli atti sociali nel frattempo compiuti*. Una tale conclusione, in totale controtendenza rispetto all'esigenza di stabilità dell'attività sociale valorizzata con la riforma societaria, potrebbe essere evitata solo mediante una interpretazione antiletterale del primo comma dell'art. 2470 c.c., sostituendo «iscrizione» a «deposito»; valorizzando, a tal fine, i riferimenti alla iscrizione contenuti nel terzo comma dell'art. 2470 e negli artt. 2471, comma 1,

Note:

(31) V. per tutte Cass. 30 settembre 2005, n. 19203, in questa *Rivista*, 2006, 992; Trib. Roma 8 luglio 2005, in *Riv. not.*, 2006, 541.

(32) Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 59.

(33) Per la distinzione tra i momenti del deposito e dell'iscrizione (artt. 6 e 11, comma 8 d.P.R. n. 581/1995), v. Angelici, «*Deposito*» e «*iscrizione*» nel registro delle imprese, in *Studi e Materiali*, 5.1, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 1998, 55; Tassinari, *L'iscrizione nel registro delle imprese con efficacia retroattiva* (nota a Trib. Bolzano 19 gennaio 2002), in *Notariato*, 2002, 484; Di Sapio, *Iscrizione retroattiva nel registro delle imprese?* (nota a Trib. Bolzano 19 gennaio 2002), in *Dir. fall.*, 2003, II, 63.

e 2472, comma 1, c.c. Il *conflitto* tra più acquirenti da un medesimo autore viene risolto tenendo conto della data di iscrizione dei rispettivi acquisti, poiché evidentemente solo a partire da tale momento viene garantita ai terzi la relativa conoscibilità legale; parimenti, e per la stessa fondamentale ragione, è solo con l'iscrizione che si considera effettuato il *pregiudicamento* della partecipazione sociale. D'altra parte, il fatto che il triennio di responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti sulle quote decorra dall'iscrizione, e non dal deposito dell'atto di cessione, sembra trarre la propria giustificazione proprio dalla circostanza che solo da tale momento, ragionevolmente, l'acquirente dovrebbe acquistare la qualità di socio (34). Si consideri, ancora, che a norma del nuovo art. 2479-bis, comma 1, c.c., la convocazione dell'assemblea dei soci ha luogo - in mancanza di diverse previsioni statutarie - mediante raccomandata da spedirsi al *domicilio risultante* dal registro delle imprese (e non più dal libro soci): coordinando questa previsione con il disposto letterale dell'art. 2470, comma 1, c.c., dovrebbe desumersene la necessità per gli amministratori di far riferimento ad un domicilio da essi «inconoscibile» (perché la mera protocollazione della domanda di iscrizione non consente di visionare il contenuto dell'atto di cessione e in particolare di procurarsi conoscenza del domicilio dell'acquirente della quota). L'art. 2479-bis, comma 1, sarebbe quindi di impossibile applicazione nei riguardi dell'acquirente della quota (a cui pure spetterebbe, secondo l'interpretazione letterale del primo comma dell'art. 2470, la qualità di socio), nel periodo che va dal deposito all'iscrizione dell'atto di cessione. Infine, anche nei confronti degli *altri terzi*, diversi dalla società e dall'avente causa dal medesimo autore (tra i quali rientra, ad esempio, l'amministrazione finanziaria), la cessione della quota sociale è opponibile a partire dal momento dell'iscrizione e non certo da quello del deposito, come inequivocabilmente dispone l'art. 2193 c.c. Sarebbe, allora, davvero irragionevole pregiudicare soltanto l'interesse della società, attribuendo rilevanza nei rapporti con la stessa al mero fatto del deposito che, come già detto, non assicura alcuna conoscibilità legale della cessione e del relativo contenuto. Si imporrebbe, quindi, un'interpretazione correttiva o abrogante, la cui praticabilità è peraltro controversa in dottrina e giurisprudenza (35); il che fa prevedere una controversia ermeneutica «infinita» sulla questione.

Qual è l'efficacia del deposito (*rectius* iscrizione) nel registro delle imprese, per ciò che attiene all'acquisto della qualità di socio? La portata letterale del primo

comma dell'art. 2470, che parla di «effetto di fronte alla società», consente il «recupero» dell'importante elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa all'iscrizione nel libro dei soci, e quindi permette di affermare che anche oggi l'efficacia della cessione si produce *inter partes* per effetto della conclusione del contratto, e «nei confronti» della società dal momento del deposito (*rectius* iscrizione) nel registro delle imprese. L'irrelevanza della conoscenza che la società abbia della stipula dell'atto di cessione discende dalla specialità della previsione dell'art. 2470, comma 1, rispetto a quanto disposto dall'art. 2193 c.c. (che dichiara espressamente opponibili ai terzi gli atti dei quali essi abbiano conoscenza, ancorché non iscritti). La differente formulazione letterale della prima disposizione («effetto nei confronti») rispetto alla seconda («non possono essere opposti») segna inoltre un'ulteriore differenza di disciplina rispetto all'ordinaria efficacia «dichiarativa» della iscrizione nel registro delle imprese: la cessione di quote non iscritta, oltre ad essere inopponibile alla società ancorché da essa conosciuta, preclude alla società stessa di far valere la cessione nei confronti delle parti dell'atto di cessione. Detto in altri termini, l'inefficacia di cui all'art. 2470, comma 1, a differenza della *inopponibilità* di cui all'art. 2193 c.c., *opera sia a favore della società sia a suo danno*: con la conseguenza che la società non potrà agire nei confronti dell'acquirente non iscritto nel registro delle imprese, per i versamenti ancora da effettuare sulla partecipazione, e non dovrà comunque tener conto dell'atto di cessione non iscritto, ancorché lo stesso le sia formalmente comunicato o notificato da una delle parti.

D'altra parte, e simmetricamente - in difformità rispetto a quanto già sostenuto da una parte della dottrina e della giurisprudenza nella vigenza del li-

Note:

(34) Anche se l'originario art. 2481 c.c. individuava letteralmente il *dies a quo* nel «trasferimento», la dottrina interpretava tale previsione come riferita al momento dell'iscrizione nel libro dei soci: Santini, *Società a responsabilità limitata*, cit., 170, nota 4.

(35) Sul problema della legittimità dell'interpretazione correttiva o addirittura abrogante, e per la necessità di far prevalere l'interpretazione sistematica e di evitare contraddizioni logiche, Pugliatti, *La logica e i concetti giuridici*, in *La polemica sui concetti giuridici*, Milano, 2004, 47; Quadri, *Dell'applicazione della legge in generale*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1974, 255; Tarello, *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980, 36 ss.; Velluzzi, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, Torino, 2002, 86 ss. Per il primato dell'interpretazione sistematica, assiologica ed adeguatrice rispetto a quella letterale, v. Perlingieri, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo «in claris non fit interpretatio»*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 990.

bro dei soci - alla *erronea cancellazione di un socio dal registro delle imprese* sembra potersi attribuire efficacia «estintiva» dello status di socio (e quindi della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Infatti la posizione del socio «cancellato» dal registro delle imprese sembra doversi equiparare a quella del socio «mai iscritto» ai fini dell'esercizio dei diritti e della nascita degli obblighi scaturenti dal rapporto sociale: depongono in tal senso le medesime ragioni di «certezza» che stanno alla base della previsione del primo comma dell'art. 2470 c.c. Il socio erroneamente cancellato dal registro delle imprese non potrà quindi, ad esempio, intervenire e votare in assemblea fino a quando l'iscrizione non sia ripristinata (salva, ovviamente, la responsabilità del soggetto al quale l'erronea cancellazione è imputabile).

In conformità ai principi generali, *l'iscrizione nel registro delle imprese non ha invece - in assenza di specifiche previsioni normative - efficacia sanante degli eventuali vizi del contratto di cessione* (36), il che rende indispensabile il controllo notarile preventivo, se è vero, come sopra evidenziato, che i vizi (invalidità, inefficacia) dell'atto di cessione sono potenzialmente suscettibili di ripercuotersi sulla validità degli atti compiuti *uti socius* dall'acquirente della quota. La *sicurezza dei traffici giuridici e la stabilità degli atti sociali* sono valori che il legislatore, con la riforma del diritto societario, ha mostrato di tenere in gran conto, mediante un deciso ridimensionamento delle cause di invalidità delle decisioni dei soci, dei termini per l'impugnativa e delle relative conseguenze, e mediante l'attribuzione, in via eccezionale, di efficacia sanante al decorso di un breve termine dalla trascrizione della deliberazione nel libro delle decisioni dei soci, nonché la previsione di inopponibilità delle cause di invalidità ai terzi (cfr. l'art. 2479-ter c.c.). Nulla di tutto ciò è previsto riguardo ai vizi dell'atto di cessione di quote: *l'intervento notarile - in funzione «antiprocedurale», grazie al controllo preventivo di identità, capacità, legittimazione e legalità - appare quindi, in questi casi, ancor più necessario di quanto lo sia riguardo alle modifiche dell'atto costitutivo*, a maggior ragione dopo la soppressione del libro dei soci, essendo venuto meno il controllo degli amministratori sulla regolarità formale e sostanziale della cessione. Ulteriore argomento questo, oltre a quelli già evidenziati dalla dottrina, per ribadire la *necessità di autentica notarile* (ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005) della *firma digitale delle parti*, nella fattispecie disciplinata dall'art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008 (37).

Il trasferimento *mortis causa* e le altre vicende riguardanti le partecipazioni sociali

A norma dell'art. 2470, comma 2, ultimo periodo, c.c., in caso di trasferimento a causa di morte il deposito nel registro delle imprese (venuta meno, anche qui, l'iscrizione nel libro soci) è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (copia autentica del testamento, atto di notorietà (38), dichiarazione di successione). Il nuovo comma 1 dell'art. 2470 dispone - *senza distinguere* tra trasferimenti *inter vivos* o *mortis causa* - che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del *deposito di cui al successivo comma*». Pertanto, l'omessa iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento a causa di morte ne determina l'inefficacia nei confronti della società, negli stessi termini già descritti a proposito dei trasferimenti per atto tra vivi (39). Per effetto di tale inefficacia, l'erede o il legatario non potranno esercitare i diritti sociali; la convocazione dell'assemblea sarà quindi effettuata dagli amministratori indiriz-

Note:

(36) È pacifico che alla pubblicità legale possa essere riconosciuta efficacia «sanante» solo in presenza di espressa previsione di legge in tal senso: cfr. sul punto Pavone La Rosa, *Il registro delle imprese*, Torino, 2001, 103 ss.; Ibba, *Gli effetti dell'iscrizione*, in Marasà - Ibba, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 249 ss.

(37) Sulle cessioni di quote con firma digitale, cfr. da ultimi Petrelli - Maccarone, *Le cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale (tra la legge n. 133/2008 e la legge n. 2/2009)*, in *Giur. merito*, 2009.

(38) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'atto di notorietà può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva dell'interessato, fermi gli altri presupposti di legge, non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche rispetto ai «privati che vi consentano». Deve quindi ritenersi che lo statuto sociale possa legittimamente adottare una regola organizzativa che consente agli eredi o legatari del socio di produrre alla società una dichiarazione sostitutiva in luogo dell'atto notorio.

(39) Del resto, anche prima della riforma si riteneva che l'iscrizione nel libro soci - che doveva essere preceduta dal deposito nel registro delle imprese - fosse presupposto di opponibilità del trasferimento *mortis causa* alla società (Trib. Lagonegro 16 febbraio 2000, in *Corti Bari Lecce e Potenza*, 2000, I, 539; Trib. Bologna 30 gennaio 1997, in questa *Rivista*, 1997, 932). La suddetta inefficacia deve ritenersi sussistere non solo a favore, ma anche a danno della società: con la conseguenza, in caso di legato di quota sociale, che il legatario non potrà essere ritenuto responsabile, *uti socius*, del debito relativo ai versamenti ancora dovuti sulla quota (ex art. 2472, comma 1 c.c.), fino al momento dell'iscrizione del trasferimento a titolo di legato nel registro delle imprese.

zandola al socio defunto, al domicilio risultante dal registro delle imprese (40).

La legge non disciplina espressamente gli effetti nei confronti della società delle altre *vicende diverse dal «trasferimento delle partecipazioni»*. Di alcune di queste vicende la legge prevede espressamente l'iscrizione, ponendo il relativo obbligo a carico del notaio rogante: si pensi a *modifica, perdita o acquisto delle partecipazioni sociali conseguenti a fusioni, scissioni, aumenti o riduzioni del capitale sociale*. Non sembra dubbio che anche riguardo a tali eventi l'effetto nei confronti della società - per quanto riguarda lo *status* di socio - si produca a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Di altre vicende non è invece prevista espressamente alcuna pubblicità legale. La giurisprudenza ha peraltro da tempo dato segnali di apertura, attenuando la portata del principio di tassatività degli atti iscrivibili nel registro delle imprese, con il consentire l'iscrizione - ai fini della costituzione del vincolo e dell'opponibilità alla società ed ai terzi - oltre che del pignoramento (già prima che l'art. 2471, comma 1, c.c., ne ammettesse espressamente la pubblicità), anche del *pegno, usufrutto e sequestro delle quote* (art. 2471-bis c.c.), nonché di *domande giudiziali e altri vincoli* (41). Le residue obiezioni dottrinali (42) sembrano destinate ad essere progressivamente superate ora che, abolito il libro soci, non vi è praticamente alcun altro strumento idoneo a garantire la conoscibilità dei suddetti vincoli. Per le medesime ragioni, non sembrano esservi dubbi in ordine alla possibilità di pubblicizzare nel registro delle imprese le *vicende riguardanti il socio* (quali ad esempio la fusione, la scissione, la trasformazione, la modifica di denominazione o ragione sociale, o della sede legale, della società socia) (43).

Quid iuris riguardo al *coniuge in comunione legale* con il socio? Prima della modifica normativa in commento si riteneva pacificamente che - essendo l'iscrizione nel libro soci «costitutiva» dello *status* di socio o quantomeno della legittimazione riguardo alla società - il coniuge in comunione legale non fosse socio, e quindi non gli spettasse la titolarità né la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (44). Alla stessa conclusione dovrebbe giungersi oggi, se si ritiene che l'iscrizione nel registro delle imprese abbia sul punto la medesima efficacia già riconosciuta all'iscrizione nel libro soci: la tesi che la pubblicità legale del regime di comunione legale sia garantita dalle risultanze incrociate dei diversi pubblici registri (registri immobiliari, registro delle imprese, registri di stato civile) non sembra poter essere accolta in questo particolare ambito, nel qua-

le l'art. 2470, comma 1, c.c. detta una disciplina «speciale» a tutela della certezza dei rapporti sociali (considerata anche l'incertezza interpretativa riguardo alla ricomprensione o meno della quota di s.r.l. nella comunione immediata degli acquisti ex art. 177, lett. a), c.c.) (45).

Per quanto attiene più in generale alla *contitolarietà di partecipazioni sociali*, la dottrina riteneva, nella vigenza del libro soci, che in caso di comproprietà di quote il rappresentante comune dovesse richiedere l'iscrizione di tale sua qualifica nel libro soci al fine di legittimarsi all'esercizio dei diritti sociali (46). A seguito della modifica normativa ciò non è più possibile, e rimane aperta la questione - da valutarsi alla luce del principio di tipicità della pubblicità degli atti di impresa - della iscrivibilità nel registro delle imprese della qualifica di rappresentante comune; essendo, in mancanza, onere di quest'ultimo legittimarsi nei confronti della società, esibendo la prova della sua qualifica.

Note:

(40) Si veda, per analoga soluzione, gli artt. 303, comma 2, 328, comma 2, 477, comma 2 c.p.c.; per una soluzione parzialmente diversa, v. l'art. 2844, comma 3 c.c.

(41) V. in particolare sul punto Scano, *Il problema dell'iscrivibilità nel registro delle imprese della revocatoria del trasferimento di partecipazioni in s.r.l.* (nota a Trib. Roma 4 luglio 2007), in *Giur. comm.*, 2008, II, 911; Facchin, *Trasferimento di quota di s.r.l.: iscrivibile nel registro delle imprese la domanda di accertamento della simulazione*, in *Obbligazioni e contratti*, 2008, 819; Picchio, *Sequestro giudiziario di quote di s.r.l.* (nota a Trib. Isernia 30 marzo 2007), in *Notariato*, 2007, 635; Lupetti, *Iscrizione nel registro delle imprese della domanda di simulazione del trasferimento di quote di s.r.l.* (nota a Trib. Ferrara 9 maggio 2005), in questa *Rivista*, 2006, 488; Scano, *Brevi considerazioni su fondamento e portata del principio di tipicità delle iscrizioni nel registro delle imprese* (nota a Trib. Macerata 17 agosto 2002), in *Riv. dir. comm.*, 2004, II, 305.

(42) V. in particolare Ibbi, *Cessioni di quote di s.r.l. e domande giudiziali: pubblicità d'impresa vs. pubblicità immobiliare*, in *Riv. dir. priv.*, 2007, 395.

(43) Dubbiosi sul punto - evidentemente nell'ottica del principio di tipicità delle iscrizioni - Notari - Zabban, *Taglio improvvido al libro soci delle s.r.l.*, cit.

(44) Cfr., tra le altre, Trib. Napoli 21 settembre 1995, in *Dir. fall.*, 1995, II, 1036; Trib. Reggio Emilia 2 agosto 1994, in questa *Rivista*, 1995, 400, con nota di Figone, *Regime di comunione legale tra coniugi e quote di partecipazione in s.r.l.*; Trib. Roma 15 gennaio 1988, in *Foro it.*, 1989, I, 257 (con ampia nota redazionale).

(45) In dottrina, v. per tutti Mistretta, *Partecipazioni sociali e comunione legale dei beni: l'interpretazione come governo della complessità*, Milano, 2004, 352 ss.; Russo, *L'oggetto della comunione legale e i beni personali*, Milano, 1999, 291 ss. Le incertezze interpretative incidono, evidentemente, anche sulla possibilità per il coniuge in comunione legale, che non sia intervenuto nell'atto di acquisto della partecipazione, di richiedere - esibendo estratto per riassunto dell'atto di matrimonio - l'iscrizione nel registro delle imprese quale contitolare della quota sociale.

(46) Gatti, *L'iscrizione nel libro dei soci*, cit., 60 ss.

Riguardo alla *sopravvenuta unipersonalità della società*, o al contrario della *ricostituzione della pluralità dei soci*, dispone il nuovo ultimo comma dell'art. 2470 c.c. che in tali ipotesi gli amministratori devono depositare nel registro delle imprese apposita dichiarazione (art. 2470, commi 4 e 5) entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale (e non più entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci). Il termine, quindi, decorre dalla data dell'evento (es., stipula dell'atto di cessione, morte del socio) che determina l'unipersonalità o la ricostituzione della pluralità dei soci, e non dalla sua pubblicità legale. Ma questo evento potrebbe non essere conosciuto dagli amministratori: interpretata letteralmente, la disposizione appare irragionevole, e probabilmente incostituzionale (47), non potendo farsi decorrere il termine da un evento di cui il soggetto obbligato potrebbe legittimamente non avere conoscenza. Non resta che far ricorso, anche in questo caso, all'interpretazione correttiva, facendo decorrere il termine dall'iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui deriva, o da cui risulta, la variazione della compagine sociale. Per finire, occorre rilevare che a seguito l'abrogazione dell'art. 2478, comma 1, n. 1, c.c., non esiste più un libro soci nel quale annotare i *versamenti fatti dai soci sulle partecipazioni* (48).

L'istituzione volontaria del libro soci nelle s.r.l. dopo la riforma e le possibili clausole statutarie

Sorge a questo punto il problema *se lo statuto della s.r.l. possa prevedere*, una volta entrata in vigore la riforma, *l'istituzione e la tenuta volontaria del libro soci*, nonché *l'obbligo di iscrizione in tale libro degli atti e delle vicende* per le quali detta iscrizione era prima imposta dalla legge.

L'istituzione del libro soci potrebbe certamente rispondere ad un *interesse sociale meritevole di tutela*: si pensi all'opportunità di evitare periodiche ispezioni del registro delle imprese da parte degli amministratori (49); alla sicura utilità di uno strumento che consenta agli amministratori stessi la verifica della regolarità formale degli atti di cessione, e della loro conformità alle previsioni statutarie (clausole di prelazione, gradimento, ecc.). Il libro soci potrebbe, ancora, contenere gli indirizzi di posta elettronica certificata dei soci (ovvero i numeri di telefax) ove inviare gli avvisi di convocazione (50), come pure le variazioni riguardanti la denominazione dei soci. La società, come qualsiasi imprenditore commerciale, può istituire libri e scritture ulteriori rispetto a

quelli obbligatori per legge (v. l'espressa previsione dell'art. 2218 c.c. riguardo alle scritture contabili). Non si vedono pertanto ostacoli all'introduzione nello statuto di clausole che prevedano l'istituzione e la tenuta del libro dei soci.

Altra e distinta questione è quella degli *effetti che lo statuto può legittimamente ricollegare all'iscrizione nel libro dei soci volontariamente istituito*. Anteriormente alla riforma, era stata più volte reputata illegittima la clausola statutaria che posticipava i diritti di intervento e voto nell'assemblea al decorso di cinque giorni dall'iscrizione nel libro soci, ritenendo trattarsi di una inammissibile compressione di tali diritti sociali (51). Una tale motivazione non appare però oggi più accettabile, alla luce dell'ampia *autonomia statutaria* che caratterizza pacificamente la struttura della nuova s.r.l. dopo la riforma del 2003 (52), alla luce della quale non assume parti-

Note:

(47) È ormai estremamente diffuso l'impiego del canone di ragionevolezza nell'interpretazione della legge: v., per limitarsi alle più recenti trattazioni organiche della materia, Modugno, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007; Ricci, *Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato*, Padova, 2007; AA.VV., *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, a cura di Maniaci, Milano, 2006; D'Andrea, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005; La Torre - Spadaro, *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002; AA.VV., *Ragionevolezza e interpretazione*, in *Ars interpretandi*, 2002; Morrone, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001; Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992.

(48) Secondo la Circ. Unioncamere 11 febbraio 2009, n. 2453, è possibile evidenziare nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento della partecipazione sociale i versamenti ancora dovuti sulle partecipazioni. Posizione, questa, che appare condivisibile, tenuto conto dell'interesse dei terzi a conoscere tale circostanza, alla luce della responsabilità posta a carico dell'acquirente della quota dall'art. 2472 c.c.

(49) In assenza di una clausola statutaria come quella ipotizzata nel testo, gli amministratori hanno l'obbligo di visionare periodicamente, o comunque in concomitanza di particolari momenti della vita della società, il registro delle imprese, al fine di avere notizie aggiornate sull'attuale compagine sociale: basti pensare alla necessità di individuare le persone dei soci ed il loro domicilio ai fini della convocazione dell'assemblea (art. 2479-bis, comma 1 c.c.), o di identificare coloro che abbiano acquistato la quota a seguito di espropriazione (nuovo art. 2471 c.c.), o i soggetti a cui richiedere i versamenti ancora dovuti (nuovo art. 2472 c.c.), come pure il creditore sequestratario della quota, titolare del diritto di voto (art. 2471-bis c.c.).

(50) V. in passato, per tale possibilità, Trib. Roma 3 dicembre 1998, in *Riv. not.*, 1999, 501.

(51) Cfr. tra le altre Trib. Napoli 20 dicembre 1999, in *Foro nap.*, 2000, 124; Trib. Napoli 24 dicembre 1998, *ivi*, 1999, 139; Trib. Napoli 31 gennaio 1997, in questa *Rivista*, 1997, 823; Trib. Roma 2 febbraio 1984, *ivi*, 1985, 192.

(52) Cfr. sul punto Benazzo, *La «nuova» s.r.l. tra rivoluzione e continuità: il ruolo degli interpreti*, in *Riv. soc.*, 2006, 647; Giordano, *Profili tipologici della nuova s.r.l.*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, 1105; Marasà, *La s.r.l. come società di capitali e suoi caratteri* (segue)

colare significato la semplice circostanza che il primo comma dell'art. 2470 non faccia espressamente salva la contraria disposizione dell'atto costitutivo (non essendovi nel nostro ordinamento societario una disposizione che precluda l'autonomia statutaria in assenza di «permesso di deroga»).

Occorre piuttosto *distinguere i rapporti tra soci e società da un lato, e quelli con i terzi dall'altro*. Possono essere certamente statutariamente derogate le disposizioni che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società, ed in particolare l'art. 2470, comma 1 (*effetti della cessione nei confronti della società*), e l'art. 2479-bis, comma 1, c.c. (*convocazione dell'assemblea*); nonché, probabilmente, l'art. 2472, comma 1, c.c. (*responsabilità dell'alienante*). Non possono essere invece derogate le disposizioni che regolamentano l'efficacia nei confronti dei terzi dell'acquisto della partecipazione sociale (essendo, sotto tale profilo, le clausole societarie *res inter alios acta*), né quelle che prevedono obblighi di natura pubblicistica. Deve, pertanto, certamente escludersi la derogabilità dell'art. 2470, comma 3 (*conflitto tra più acquirenti della medesima quota*), dell'art. 2471, comma 1 (*modalità di esecuzione del pignoramento sulle quote sociali, essendo coinvolto anche l'interesse del terzo creditore pignorante*), e dell'art. 2470, ultimo comma, c.c. (*termine per il deposito nel registro delle imprese*).

Lo statuto potrebbe, d'altra parte, derogare al regime legale disponendo l'efficacia nei confronti della società a decorrere dal momento in cui il trasferimento della partecipazione è ad essa notificato (ferma restando l'efficacia nei confronti degli altri terzi a decorrere dall'iscrizione nel registro delle imprese) (53). Potrebbe, ancora, precisare espressamente che l'efficacia ex art. 2470, comma 1, si ricollega all'iscrizione (e non al mero deposito) nel registro delle imprese. Nessun dubbio sembra poi esservi sul fatto che lo statuto possa legittimamente *onerare i soci della comunicazione* dei relativi titoli di acquisto, a prescindere da quanto risulta dal registro delle imprese, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali (54).

La sorte delle clausole statutarie preesistenti relative al libro soci

Problema di notevole rilevanza è quello della sorte delle clausole che, negli statuti redatti anteriormente alla riforma, prevedono il libro soci, e richiedono l'iscrizione in esso ai fini dell'esercizio del voto e degli altri diritti sociali, o ai fini dell'individuazione del domicilio dei soci.

Due interpretazioni appaiono in astratto ammissibi-

li. Secondo una prima possibile ricostruzione, le clausole statutarie redatte *ante* riforma potrebbero considerarsi mera riproduzione delle disposizioni di leggi vigenti al momento della loro stipula: con la conseguenza che non avrebbero una propria autonomia regolamentare rispetto alle norme abrogate, e cadrebbero unitamente a queste ultime. Analogo ragionamento è stato effettuato, in passato, per le clausole di convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/1971, contenenti divieti di alienazione, poi abrogati dalla legge n. 179/1992 (55) (anche se in quel caso il disconoscimento dell'efficacia precettiva delle clausole convenzionali, «riproduttive» della disciplina abrogata, valorizzava l'autonomia privata invece di comprimerla). Per questa lettura deporrebbe anche l'assenza nella legge n. 2/2009 di disposizioni transitorie sull'adeguamento degli statuti: il comma 12-undecies dell'art. 16 si preoccupa infatti solo di obbligare gli amministratori ad aggiornare le risultanze del re-

Note:

(segue nota 52)

distintivi dalla s.p.a., in *Studium iuris*, 2005, 301; Stella Richter, *Di alcune implicazioni sistematiche della introduzione di una nuova disciplina per le società a responsabilità limitata*, in *Giust. civ.*, 2004, II, 11; Baralis, *La nuova società a responsabilità limitata: «hic manebimus optime»*. *Spunti di riflessione sul problema delle lacune di disciplina*, in *Riv. not.*, 2004, 1099; Rescigno, *La nuova società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società di capitali e delle società cooperative*, a cura di Rescigno e Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, 275; Pizzigati, *L'autonomia statutaria nella s.r.l., «nuovo» modello tra società personali e s.p.a.*, in *Dir. fall.*, 2004, I, 552; Spada, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla «nuova» società a responsabilità limitata)*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, 489; Zanarone, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Riv. soc.*, 2003, 58; Rivolta, *Profilo della nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2003, I, 683.

(53) Anche nel vigore del libro soci, si riteneva che lo statuto potesse attribuire alla comunicazione, dal socio alla società, dell'avvenuta cessione della partecipazione, ruolo di equipollente all'iscrizione nel suddetto libro: Rivolta, *La società a responsabilità limitata*, cit., 217-218.

(54) Anche in assenza di apposita clausola statutaria, deve comunque ritenersi che il socio abbia l'onere di dimostrare alla società la propria qualità, nel momento in cui chiede di esercitare i propri diritti sociali. È altresì onere del socio comunicare tempestivamente all'ufficio del registro delle imprese la modifica del proprio domicilio, al quale gli amministratori, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 1 c.c., inviano gli avvisi di convocazione dell'assemblea, ed in genere le comunicazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei diritti sociali. In mancanza, l'assemblea è validamente convocata al domicilio precedentemente indicato: Cass. 13 luglio 2007, n. 15672, in questa *Rivista*, 2008, 47.

(55) Cfr. per tutti Casu, *Alloggi realizzati su area PEEP in proprietà e divieti previsti dalla convenzione*, in *Studi e materiali*, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2007, 2, 1329; Casu, *In tema di convenzioni urbanistiche anteriori alla legge Ferrarini Botta*, in *Studi e materiali*, 2006, 1, 940.

gistro delle imprese. Questa prima interpretazione renderebbe non necessaria l'adozione di delibere assembleari di adeguamento degli statuti al fine di eliminare il libro dei soci, e sembrerebbe da questo punto di vista maggiormente conforme alla *ratio* semplificatrice della riforma. Essa appare però lesiva dell'autonomia statutaria, e del principio di irretroattività della legge rispetto agli atti di autonomia privata ad essa anteriori: qui non vi è infatti un problema di «sopravvenuto ordine pubblico» (56), ma più semplicemente una «semplificazione» normativa in materia comunque disponibile da parte dell'autonomia privata.

Secondo una diversa possibile lettura, poiché le disposizioni legislative che sopprimono il libro soci non sono inderogabili nei rapporti tra soci e società, e poiché lo statuto potrebbe - anche dopo la riforma - legittimamente prevedere l'istituzione del libro soci e la relativa iscrizione quale condizione per l'esercizio dei diritti sociali, potrebbe sostenersi la *perdurante vigenza delle clausole statutarie anteriori* alla riforma medesima. Seguendo questa linea di pensiero, la società che intenda avvalersi della possibilità di non tenere per il futuro il libro soci dovrà adottare delibere di adeguamento degli statuti esistenti. *Mutatis mutandis*, è questa la tesi - maggiormente rispettosa

dell'autonomia statutaria - sostenuta dalla prevalente giurisprudenza pronunciata, dopo la riforma societaria, sulla sorte delle clausole statutarie che prevedevano *quorum* assembleari diversi rispetto a quelli stabiliti dalle nuove disposizioni di legge derogabili (57).

Note:

(56) Per l'incidenza sui contratti già stipulati di nuove norme di legge inderogabili, v. Ciatti, *Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo*, Napoli, 2007; Passagnoli, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, Padova 2005; Lamicela, *Lo «ius superveniens» e la nullità sopravvenuta di clausole negoziali*, Padova, 2003.

(57) Cfr. Funari, *Adeguamento degli statuti e recesso del socio nella disciplina transitoria* (nota ad App. Trento 15 febbraio 2008), in questa *Rivista*, 2008, 1237; Cerrato, *Questioni attuali di diritto societario transitorio (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)* (nota a Trib. Cosenza 23 maggio 2007, e Trib. Cosenza 19 giugno 2007 - Trib. Milano 19 giugno 2007 - App. Milano 22 ottobre 2007), in *Giur. comm.*, 2008, II, 696; Ungari Trasatti, *Rinvio dell'assemblea da parte della minoranza e controllo nel merito del presidente, azioni proprie e quorum deliberativi particolari, normativa transitoria e maggioranze agevolate* (nota a Trib. Roma 14 giugno 2005), in *Riv. not.*, 2006, 1598; Trib. Bologna 18 giugno 2008, in *Vita not.*, 2008, 1473; Trib. Verona 7 dicembre 2007, *ibidem*, 281; Trib. Cosenza 19 giugno 2007, in *Giur. it.*, 2008, 668; Trib. Catanzaro 23 novembre 2006, in *Vita not.*, 2007, 228; Trib. Brescia 31 gennaio 2005 e App. Brescia 5 maggio 2005, *ivi*, 2006, 833.

ONLINE

ESPERTO – CASI E SOLUZIONI

Modulo Società e Fallimento

Le risposte autorevoli ai quesiti in materia societaria e fallimentare

Prezzo: 150 euro + Iva



Esperto è il nuovo servizio on line di **consultazione di casi risolti** che soddisfa il crescente bisogno di risposte certe, veloci e autorevoli alle più frequenti problematiche connesse all'attività quotidiana di professionisti e aziende.

Un **archivio** raccoglie e classifica tutti i quesiti risolti e un motore di ricerca consente il **veloce reperimento** delle casistiche di interesse. Le ricerche possono essere condotte a testo libero,

per autore, per un determinato periodo temporale.

Oltre alla **consultazione dell'archivio** l'abbonamento ad **Esperto**, consente di **inviare quesiti personalizzati** a cui risponderanno, ciascuno per la propria area di competenza, qualificati e autorevoli esperti.

E in più ogni 15 giorni una **newsletter replegativa** di quanto pubblicato nel corso di tale periodo, con collegamento diretto al singolo caso risolto.

Consulta il servizio su
www.ipsoa.it/esperto